



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GRASSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2018**

Nuove norme in materia di separazione e affidamento dei figli

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto di famiglia è fra le materie che più di frequente sono state oggetto di modifiche legislative. Alla riforma del 2006 (legge 8 febbraio 2006, n. 54) ha fatto seguito un lungo periodo di applicazione che ha sollevato numerose perplessità, tanto che già nella XVI legislatura il Parlamento ha ritenuto di dover formulare nuove proposte di legge.

Com'è noto la legge n. 54 del 2006 ha introdotto l'affidamento condiviso dei minori, partendo dalla ragionevole considerazione che il bambino ha bisogno di una relazione continuativa con entrambi i genitori pur quando la famiglia si dissolve come comunione di vita. Il modello teorico deve tuttavia confrontarsi con le questioni reali e concrete che ogni separazione reca con sé e tale mediazione tra fattispecie astratte è svolta (e non potrebbe essere diversamente) dalla magistratura. Sebbene sarebbe lecito aspettarsi dalla casistica una varietà di soluzioni diverse ed eterogenee, in realtà, le modalità paritetiche di affidamento condiviso risultano essere nella prassi una soluzione minoritaria.

Essenzialmente, se si prescinde dalla terminologia, in ogni aspetto di natura sostanziale si è rimasti vincolati all'antico modello monogenitoriale di affidamento, con un genitore (tipicamente la madre) che vive con i figli nella casa familiare e deve provvedere ad ogni loro bisogno, ricevendo dall'altro (tipicamente il padre) il denaro necessario per farlo. Un sistema, pertanto, che facilita e premia i padri, che non avvertono, se non altro, il dovere di svolgere compiutamente la funzione educativa nei confronti dei figli.

Da più parti si è avvertita allora la necessità di un intervento legislativo che, nel solco della riforma del 2006, induca ad un

uso più ampio dell'affidamento condiviso, sulla base dell'ipotesi che taluni casi, se meglio valutati alla luce di modelli più adeguati allo sviluppo del bambino, avrebbero potuto vedere l'applicazione di tale modalità di organizzazione della vita del minore. Il dibattito, tuttavia, si è ben presto raccolto intorno a due contrapposte posizioni. Secondo alcuni studi, infatti, l'affidamento condiviso, articolato nella sua massima espressione quale «residenza alternata», sarebbe oggettivamente superiore agli altri modelli e dovrebbe essere la modalità generale di affido. Altri invece, più prudentemente, affermano che l'affidamento condiviso inteso come residenza alternata (diverse sono le formule, sebbene equipollenti, adoperate in vari ordinamenti: *Joint Physical Custody*; *Shared Care*; *Shared Custody*; *Shared Parenting*; *Shared Residence*) «non è una soluzione semplice e che la reazione dei bambini è altamente individuale» (così S. Steinman, *The Experience of Children in a Joint-Custody Arrangement: A Report of a Study*, in *American Journal of Orthopsychiatry*, July 1981. Per un'ampia panoramica delle diverse posizioni: Abarbanel 1979; Luepnitz 1986; Underwood 1989; Neugebauer 1989; Poussin, 1999; Smart et al. 2001; Bauserman, 2002; Luecken, 2003; Fabricius, 2007; Melli & Brown 2008; Haugen 2010; Luftensteiner 2010, Bjarnason et al. 2012; Bergström 2012; Suenderhauf 2013; Nielsen 2014 e 2018; Framsson 2017; Warshak 2018.

Richiamando, dunque, le ragioni che hanno fatto ritenere indispensabile un nuovo intervento sulle regole dell'affidamento, occorre anzitutto rammentare che i risultati delle ricerche sopra citate hanno indotto, a

livello internazionale, il Consiglio d'Europa ad adottare la risoluzione n. 2079 (2015) del 2 ottobre 2015, la quale ha invitato gli Stati membri ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli (5.3), a eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori a prescindere dal rapporto di coppia (5.4) e a promuovere la *shared residence*, definita come «quella forma di affidamento in cui il minore vive con ogni genitore per un tempo che viene regolato in base ai bisogni e agli interessi del bambino» (5.5).

A dieci anni dalla riforma del 2006 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha fornito una valutazione dell'impatto del nuovo testo sulle separazioni. Nel *report* del 14 novembre 2016 rileva che «a partire dal 2006, in concomitanza con l'introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio dell'affido condiviso. Il “sorpasso” vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Già nel 2010 si assiste a una drastica riduzione della percentuale dei figli affidati esclusivamente alla madre, pari al 9,0 per cento, tendenza che si consolida negli anni successivi». In ordine alle conseguenze economiche l'ISTAT osserva però che non sono sopravvenuti significativi cambiamenti: l'assegnazione della casa coniugale alle mogli è oggetto di un lieve incremento; il mantenimento continua ad essere disposto tramite assegno in luogo della corresponsione diretta per capitoli di spesa. Sul secondo profilo vi è però da osservare che l'ISTAT ha dato per *ius receptum* il mantenimento diretto, mentre esso non emerge con evidenza dall'attuale normativa, ed è, laddove disposto, il frutto di ricostruzioni interpretative (si veda, ad esempio, il decreto 28 giugno 2017 del tribunale di Salerno). Gli interventi della lette-

ratura giuridica sul punto rivolgono così la loro attenzione proprio al profilo economico (si veda, ad esempio, quanto scrive Giuseppe Buffone, già giudice della sezione IX del tribunale di Milano, in *Dall'affidamento condiviso all'«affidamento paritario»: proposta per una revisione delle norme in materia di diritto di famiglia*, in Altalex, <http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/07/da-affidamento-condiviso-a-affidamento-paritario>).

Più concretamente, un numero crescente di tribunali sta proponendo modelli alternativi, il cui obiettivo è quello di assicurare al minore una bilanciata frequentazione di entrambi i genitori, unitamente con una simile distribuzione delle responsabilità quotidiane.

Appare allora evidente — se si vuole evitare un'applicazione disomogenea delle medesime norme — la necessità di chiarire le prescrizioni di legge nel rispetto dello spirito della precedente riforma. Sul punto è bene sottolineare che molti paesi (Francia, Spagna, numerosi Stati americani, Australia, Svezia) hanno già sperimentato l'affidamento condiviso in forma di residenza alternata (come obiettivo tendenziale) e che da queste esperienze sono stati tratti degli studi all'esito del monitoraggio degli affidamenti. Il dato principale comune è la raccomandazione che il modello di *joint custody* sia adottato in modo flessibile. In questa direzione, ad esempio, i risultati dello studio dell'*Australian Institute for Families Studies* (Agenzia statale del governo australiano) svolto cinque anni dopo l'introduzione del *Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006*, il quale sottolinea che né «la letteratura esistente né le nostre recenti scoperte supportano l'uso dell'assistenza condivisa (con almeno il 35 per cento dei pernottamenti) come punto di partenza per le discussioni sugli assetti genitoriali per neonati e bambini sotto i quattro anni. Per i bambini più grandi — dove i genitori pos-

sono lavorare insieme, sono in sintonia con il bambino e possono rispondere ai loro bisogni — i benefici di un accordo condiviso sui pernottamenti possono essere più equamente valutati. Tutte le possibilità in relazione alla modifica di disposizioni che rispondono alle esigenze dei bambini dovrebbero essere rivalutate a intervalli regolari nel contesto del progresso dello sviluppo di ciascun bambino e dei suoi bisogni emotivi. Flessibilità e reattività, nonché le corrispondenti capacità che comportano per i genitori, sono la chiave per far stare bene i bambini. Queste qualità hanno rilevanza principale per decidere gli accordi di vita post-separazione. Dove alcune famiglie sono pronte per l'assistenza condivisa, altre potrebbero aver bisogno di tempo e supporto per evolvere verso questa soluzione di cura. Per un gruppo più piccolo, ma comunque significativo, la genitorialità condivisa non sarà mai appropriata». Non diversamente lo studio di Janet R. Johnston, *Children's Adjustment in Sole Custody Compared to Joint Custody Families and Principles for Custody Decision Making*, in *Family and Conciliation Courts Review*, October 1995, pp. 415 e ss.), la quale, rilevando che dal 1980 il ricorso alla *Joint Custody* nello Stato della California è aumentato in modo considerevole, sino ad essere implementata nel *Family Code*, section 3080, conclude che «i genitori altamente conflittuali hanno una prognosi sfavorevole per diventare cooperativi» e che «gli accordi di custodia per queste speciali sottocategorie dovrebbero consentire ai genitori di disimpegnarsi l'uno dall'altro e sviluppare relazioni parentali separate e separate con i propri figli, regolate da un contratto legale esplicito (un piano genitoriale) che determina il programma di accesso. Il piano di visita razionale è un punto cruciale e la necessità di un processo decisionale condiviso e di una comunicazione diretta dovrebbe essere ridotta al minimo».

Queste esperienze provenienti da ordinamenti stranieri permettono di individuare alcuni principi guida: l'ascolto del minore come parte naturale del procedimento di separazione, almeno sino alla soglia di un accettabile discernimento; un forte incoraggiamento al ricorso alla mediazione familiare quale luogo ove tentare di ricomporre i contrasti onde creare il presupposto per un vero ed efficace affidamento condiviso. Il benessere del minore costituisce infine il punto di bilanciamento della distribuzione di tempo ed impegni dei due genitori. L'intento è di creare un istituto duttile, pur nella cornice di quella potenziale «equità genitoriale», di modo che il bambino non debba mai soffrire per soluzioni imposte, o peggio, da lui percepite come eccessivamente gravose per la sua serenità. Sul punto appare significativo il rilievo assegnato all'ascolto del minore dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, (cosiddetto *Bruxelles II-bis*), all'articolo 11, salvo i limiti naturali dati da manifesta immaturità o altro motivo oggettivo relativo al suo stato psico-fisico. Nella stessa direzione la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (cfr. articolo 12). Appare infine decisiva la *ratio* ispiratrice della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, che, all'articolo 1, riconosce ai minori il diritto di potere, personalmente o tramite altre persone od organi, «essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria»; inoltre tale diritto assume anche i connotati di un potere/dovere, ai sensi dell'articolo 6, il quale dispone che l'autorità giudiziaria deve «consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua ma-

turità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore; permettere al minore di esprimere la propria opinione; tenere in debito conto l'opinione da lui espressa».

La nostra giurisprudenza, inoltre, di là dalle indicazioni cogenti, mostra di aver accolto ormai le riflessioni formulate in ambito sociologico, psicologico e giuridico che consegnano ormai al passato l'immagine di un minore incapace di autodeterminarsi, salvi i casi di giovanissima età o di specifiche condizioni psicofisiche. La letteratura giuridica da tempo discorre di «minore grandicello», rendendo sfumato, almeno in ambito patrimoniale, il confine segnato dall'articolo 1425 del codice civile: il minore va considerato maturo rispetto all'atto concreto che deve compiere se il contenuto dell'atto è di per sé funzionale ai suoi interessi (si veda anche Martinelli, *Il diritto del minore all'ascolto come diritto fondamentale eventuale*, in *Minori giustizia*, 2003, 4, 16). Pure in giurisprudenza la cogenza dell'ascolto del minore appare *ius receptu*. Si vedano le sentenze della Corte di cassazione, Sezioni unite n. 22238 del 21 ottobre 2009, n. 6129 del 26 marzo 2015, n. 11687 del 15 maggio 2013 e n. 5847 dell'8 marzo 2013).

Altro fulcro della riforma è il ruolo della mediazione familiare. Essa, infatti, viene proposta non già come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, bensì quale atto a doverosità «attenuata». Le parti, infatti possono anche adire direttamente il giudice, ma in tal caso il presidente, durante l'udienza, inviterà le parti a farvi ricorso. L'eventuale diniego verrà tenuto poi in conto quale ulteriore elemento di valutazione per la determinazione sui contenuti dell'affidamento. Va da sé che l'irragionevole e caparbio rifiuto di uno dei coniugi diventerebbe un elemento pregiudizievole per lo stesso. Tale soluzione, dunque, prende atto delle numerose critiche formulate verso l'alternativa ipotesi dell'obbligatorietà della media-

zione, rendendola però, nello stesso tempo, incoraggiata, nonché utile strumento per fare emergere prevaricazioni, coercizione della volontà, fino alle ipotesi più estreme di violenza a danno del soggetto più debole.

In ordine al contenuto del diritto del minore ad un affidamento condiviso esso, in estrema sintesi, si sostanzia nella pretesa del bambino di continuare ad avere due genitori che si prendano cura di lui. Tale pretesa, però, si esercita in funzione dell'interesse concreto, sì che non necessariamente tutto deve essere declinato in modo speculare nei confronti di entrambi i genitori. Se da un lato potrebbe apparire auspicabile che il minore alterni il suo pernottamento, dall'altro tale soluzione va assolutamente evitata tutte le volte in cui l'analisi della fattispecie mostri che ciò sia intollerabile per il bambino per ragioni sia oggettive sia soggettive. Ad esempio l'indole, il carattere ed il temperamento del minore possono determinare una diversa risposta emotiva all'alternarsi dell'ambiente domestico. Laddove si dovesse ritenere fonte di stress il dover cambiare con regolare frequenza la propria stanzetta o il proprio spazio domestico, il giudice, nell'indicare presso quale abitazione il minore dovrà dimorare, dovrà nello stesso tempo individuare le modalità con cui l'altro genitore potrà continuare a svolgere il proprio ruolo. Non si deve dunque credere che nel nostro ordinamento la locuzione «affidamento condiviso» sia sinonimo di «pernottamenti equamente divisi» o «residenza alternata»: si può essere genitore affidatario senza che il bambino dimori con quel genitore, purché il tempo che l'adulto ed il minore trascorrono insieme sia, per qualità e quantità, idoneo ad esprimere un compiuto ruolo genitoriale il più possibile simile a come si sarebbe configurato se la separazione del padre e della madre non fosse sopravvenuta. In altri termini non tutto il contenuto astrattamente potenziale del diritto deve poi trovare attuazione concreta, così come, ad esempio, non

tutto il ventaglio di facoltà proprie del diritto di proprietà devono essere esercitate.

Passando, dunque, a un'analisi puntuale dell'articolato, l'articolo 1, coordinandosi con l'articolo 6, lettera *b*), modifica l'articolo 45 del codice civile ai fini del riconoscimento del fatto che il minore, affidato a entrambi i genitori e rimesso alle loro cure, è naturalmente e automaticamente domiciliato presso entrambi, a prescindere dalla residenza anagrafica, necessariamente unica.

L'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), nel rispetto della natura della locuzione «responsabilità genitoriale» quale «clausola generale» orienta teleologicamente tale *status* verso l'interesse del minore quale parte di un rapporto genitori-figli ove privilegiare il miglior benessere per tutti i componenti della famiglia, atteso che un armonico sviluppo psico-fisico del bambino è imprescindibile da una condizione di serenità ed equilibrio della famiglia tutta; alla lettera *b*) si elimina l'obbligo, poco aderente alla realtà per la coppia che si forma, di concordare la residenza abituale dei figli, dando maggior rilievo ai comportamenti di fatto, che vedono nella gran parte dei casi i figli vivere insieme con i genitori, salvo, ovviamente ogni diverso accordo.

L'articolo 337-ter viene modificato dall'articolo 6, lettera *d*), e meglio coordinato con la scelta di fondo di modulare, in concreto, l'affidamento condiviso nel modo più equo possibile; allo scopo si è eliminato il riferimento alla cosiddetta «residenza abituale» e ciò non per escluderla, bensì per non dare a siffatta sistemazione un ruolo prevalente rispetto alla possibilità che si ritenga preferibile per il minore alternarsi presso la dimora dell'uno e dell'altro genitore.

L'articolo 3 introduce l'articolo 316-ter che incrementa la tutela delle madri non coniugate, affermando che ad esse spetta dal padre un contributo alle spese di parto, oltre all'assistenza morale, nonché un manteni-

mento personale per i primi cinque mesi dopo di esso, ove non in grado di provvedervi. La tutela è estesa anche ai casi di morte del nascituro. La *ratio* della disposizione - in linea con la filosofia della legge 20 maggio 2016, n. 76, relativa alle convenienze - è da cercare nello stretto legame della madre con il figlio che sta nascendo o è appena nato, per cui va intesa essenzialmente come compresa tra i doveri del padre nei confronti del figlio.

Con l'articolo 4 viene modificato l'articolo 317-bis, per estendere all'ambito parentale il diritto ad un rapporto col minore. L'utilità della conservazione della norma si coglie osservando che essa è indicata dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, tra quelle che prevedono provvedimenti di competenza del tribunale dei minori. In ordine a tale competenza si è ritenuto di lasciarla immutata per evitare un ulteriore sovraccarico al tribunale ordinario.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 336-bis del codice civile, eliminando la possibilità che il giudice neghi di fatto il diritto di parola al minore, sulla base di una sua anticipata e non documentata valutazione dell'irrelevanza di ciò che volesse dirgli, a dispetto del carattere indisponibile di tale diritto, per come previsto dalle convenzioni internazionali e dallo stesso codice civile all'articolo 315-bis, terzo comma. Tale audizione viene regolata ponendo le opportune cautele affinché l'incontro avvenga nel modo più agevole possibile per il minore. Si è ritenuto di non prevedere che il minore possa sottrarsi, giacché la valutazione da parte del giudice del comportamento del figlio, fosse anche un mero silenzio, è in ogni caso un elemento importante al fine della decisione sull'affidamento.

All'articolo 6, la lettera *a*) definisce entro quale ambito teleologico debba essere determinato il contenuto concreto del diritto all'affidamento, sia esso esclusivo o condiviso,

individuando nella qualità della vita del minore la pietra angolare. Preme sottolineare che qui si introduce un ulteriore profilo del diritto all'affidamento. La nozione di diritto tradizionalmente si accompagna alla speculare situazione soggettiva della soggezione. In realtà in tema di beni e valori non patrimoniali siffatto tradizionale schema è del tutto inadeguato, giacché le parti della relazione giuridica possono dirsi tutte portatrici di interessi pretensivi i quali però includono anche doveri e responsabilità. Se quindi dell'affidamento può dirsi titolare il genitore a cui viene attribuito dal procedimento di separazione, nello stesso tempo, e ben prima, può dirsi che allo stesso minore spetta la pretesa che tale diritto sia attribuito al genitore nel rispetto della cornice di cui all'articolo 6, lettera *b*), e che in egual modo sia esercitato. Siamo quindi in presenza di un rapporto giuridico di scopo tra situazioni soggettive paritarie e concorrenti.

La lettera *b*) dell'articolo 6 definisce il contenuto del diritto riconosciuto al minore sottolineando la necessità che la frequentazione dei genitori deve essere bilanciata, con ciò sottolineando che non deve perseguirsi un'astratta parità di tempi, bensì una ripartizione che tenga conto di tutti gli elementi di valutazione di cui al comma successivo, ponendo l'interesse del minore quale fulcro di una immaginaria bilancia ove collocare i due diversi ruoli genitoriali.

Si è, inoltre introdotta una attenuazione – per quanto possibile – che va intesa, ovviamente, come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui condizioni di salute, allattamento o particolari impegni lavorativi dei genitori rendano impossibile o oltremodo oneroso una gestione paritaria; viene, inoltre, risolto, come sopra accennato, il problema di come far valere il diritto dei minori ad avere contatti con i due ambiti parentali completi. La effettiva tutela del minore, infine, è spinta al punto di non escludere conflitti di interesse con uno dei geni-

tori o con entrambi e di prevedere che, in tal caso, il giudice provveda a farlo assistere da un suo legale, nominato tra i difensori d'ufficio.

La lettera *c*) dell'articolo 6 sostituisce il secondo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile e specifica i criteri di definizione dell'interesse medesimo, in modo da determinarne l'ambito di bilanciamento con l'opzione bigenitoriale, quale mantenimento il più possibile inalterato delle condizioni antecedenti la separazione, e rende più evidente che all'affidamento esclusivo (articolo 337-*quater*) deve ricorrersi solo dopo aver esplorato altre soluzioni. La norma delinea, in modo non tassativo ma in ordine di importanza, gli elementi che il giudice deve considerare nel determinare l'affidamento condiviso, guidando il giudice in un percorso per esplorare tutte le possibilità di coinvolgere il più possibile entrambi i genitori nella cura della prole.

La lettera *d*) del medesimo articolo novella il terzo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile e si articola in due parti. Nella prima parte il testo sviluppa la doppia tutela genitoriale a vantaggio dei figli. Poiché gli inconvenienti attuali sono sovente conseguenza di una non adeguatamente meditata attribuzione ad uno dei genitori della cura principale della prole, la nuova formulazione disincentiva la conflittualità all'interno della coppia, stabilendo che il giudice nel decidere le modalità della frequentazione (ad esempio, chi si sposta per accompagnare i figli dall'altro) e nell'assegnare i compiti di cura a ciascun genitore deve tenere conto della propensione di ciascuno a rispettare l'altro, dando la preferenza, in nome dell'interesse della prole, a quel genitore più corretto e leale, nel quale la giurisprudenza anglosassone già da tempo individua quello meglio in grado di allevare i figli. Tutto questo non per imporre per legge che la discordia si trasformi in concordia, bensì per scoraggiare eventuali atteggiamenti aggress-

sivi che talvolta affiorano nelle memorie e negli atti processuali, i quali finiscono col sovrastare il merito del conflitto, talvolta privando il giudice di preziosi elementi di valutazione. In sostanza, si chiede al giudice di entrare nel merito delle cause del conflitto, rammentando che la formula di rito «a causa dell'elevata conflittualità è impossibile applicare l'affidamento condiviso e quindi i figli vengono affidati esclusivamente a ...» non consente di per sé di individuare un genitore più idoneo dell'altro. Distinguere tra i genitori è corretto solo in presenza di un aggredito e di un aggressore così come può emergere durante il procedimento tutto, incluso il tentativo di mediazione.

La lettera *d*) inverte la discrezionalità del giudice nello stabilire quale sia il regime ordinario di gestione dei figli, se congiunto o disgiunto. Sulla base di anni di sperimentazione della legge appare decisamente preferibile che le decisioni del momento, prive di rilievo, siano assunte di regola - ovvero in assenza di diverse indicazioni - dal genitore presente senza obbligo di consultazione dell'altro. Quindi se si desidera operare diversamente occorrerà che la scelta sia verbalizzata.

La lettera *e*) rende del tutto inequivoca, e quindi ineludibile, la prescrizione a favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata. Si stabilisce, inoltre, che in caso di trascuratezza da parte di uno dei genitori questi perda la possibilità del mantenimento diretto e sia obbligato a versare un assegno all'altro; si chiarisce definitivamente che il mantenimento diretto è la forma da privilegiare anche in caso di affidamento condiviso necessariamente asimmetrico; si chiarisce che gli assegni familiari vanno ripartiti innanzi tutto in ragione del reddito e si introduce una clausola di salvaguardia a tutela dei figli nati da seconde unioni di genitori

separati, che non di rado rischiano di vivere in condizioni più disagiate rispetto a quelli di primo letto.

L'articolo 7 sia nella rubrica, modificata dalla lettera *b*), che nella lettera *a*), che novella il primo comma dell'articolo 337-*quater*; afferma in termini prescrittivi che solo ove si verificano determinate condizioni, l'onere della cui prova spetta all'accusa, si può escludere un genitore dall'affidamento. Pertanto resta fuori discussione che al giudice non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra due istituti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo, ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, ove l'essere a lui affidato possa arrecargli pregiudizio. Inoltre, si introduce una specificazione che tiene conto dei sempre più frequenti e pesanti episodi di maltrattamenti in famiglia.

L'articolo 8 prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, avendo trasferito il suo contenuto direttamente nel codice civile all'articolo 337-*ter*, secondo comma. In tal modo si preparano le disposizioni dell'articolo 9, lettera *a*), che modifica l'articolo 337-*sexies*, prevedendo implicitamente che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi quando si sia ritenuto di far dimorare il minore prevalentemente presso una sola abitazione insieme col genitore privo di diritti sull'immobile. Se il figlio frequenterà più o meno simmetricamente i due genitori sarà per lui indifferente se nella casa familiare abiterà il genitore proprietario o l'altro. La norma dunque troverà applicazione solo allorquando, all'esito della valutazione di tutti gli elementi, il giudice non solo riterrà opportuno che il minore continui a pernottare nella casa familiare, ma sia anche accudito dal genitore privo di titoli di godimento di alcun tipo. In ogni caso è sembrato equo e opportuno (lettera *b*) del medesimo articolo 9) disporre un contributo abitativo a favore di chi lascia la casa familiare non solo e non tanto per un principio



di solidarietà, ma essenzialmente per non esporre i figli a difficoltà abitative, o addirittura alla perdita della possibilità di pernottare da un genitore con scarse risorse economiche.

Infine, alla lettera c), viene ripristinata la possibilità di modificare le regole dell'affidamento nel caso di significativi spostamenti della residenza di uno dei genitori, a richiesta di uno qualsiasi di essi.

L'articolo 10, che interviene sull'articolo 337-*septies*, risolve alla lettera a) un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'eventuale assegno che fosse stabilito per il suo mantenimento. La formulazione proposta permette di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente, ove esista, legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempienza dell'altro. Al tempo stesso lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi debba concordare, con ciascuno dei genitori, il proprio eventuale contributo alle spese e alle cure domestiche, ancora una volta in accordo con le modifiche introdotte dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 315-*bis* del codice civile. Alla lettera b) è evidenziato il diritto a provvedere agli obblighi economici con un rapporto diretto genitore-figlio anche quando quest'ultimo non è più in affidamento.

L'articolo 11 dispone l'oggetto dell'audizione del minore, ponendo tale audizione al centro dei provvedimenti che riguardano il minore stesso.

L'articolo 12 conferisce all'autorità giudiziaria un ulteriore strumento di protezione contro gli abusi familiari consentendo al giudice, nei casi di particolare urgenza e gravità, di disporre la decadenza dalla potestà genitoriale *inaudita altera parte*.

L'articolo 13 regola l'istituto della mediazione in forma di «doverosità attenuata», aggiungendo, a garanzia del pieno rispetto della normativa e dei diritti delle parti, l'as-

sistenza di un avvocato in caso di accordo, al momento della relativa omologa. L'impo-  
verimento di tale strumento è stato concor-  
demente biasimato da tutti gli operatori del  
settore, che hanno reiteratamente segnalato i  
vantaggi di prevedere un'adeguata informa-  
zione sulle potenzialità di un eventuale per-  
corso di mediazione prima di qualsiasi con-  
tatto con la via giudiziale. D'altra parte la  
previsione di tale fase extragiudiziale è in  
accordo con la riconosciuta generale esi-  
genza di alleggerire il carico dei tribunali.  
L'articolo colloca, più appropriatamente la  
norma all'interno della fase pregiudiziale,  
dopo l'articolo 706 del codice di procedura  
civile. Per l'incontro iniziale – solo infor-  
mativo ovvero di pre-mediazione – è pre-  
vista in ogni caso la gratuità, in modo da  
rendere il passaggio accessibile a chiunque.

Gli articoli 14 e 15 rendono possibile il  
reclamo avverso i provvedimenti sia presi-  
denziali che del giudice istruttore, unifi-  
cando le relative procedure mediante il ri-  
corso all'articolo 669-*terdecies*. La scelta del  
reclamo al collegio tiene conto anche delle  
difficoltà logistiche che si potrebbero incon-  
trare in talune zone optando per il reclamo  
in corte d'appello.

L'articolo 16, integrando la precedente  
previsione dell'articolo 709-*ter* del codice di  
procedura civile, interviene in tutte quelle si-  
tuazioni in cui un genitore compie unilate-  
ralmente atti che richiedono l'accordo con  
l'altro (ad esempio, cambiando residenza e  
portando il figlio con sé, oppure iscrivendo  
il figlio ad istituti scolastici di propria esclu-  
siva scelta) ovvero nel caso in cui assuma  
condotte ostative al contatto del figlio con  
l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto  
che non sia sufficiente la previsione di un  
meccanismo punitivo o risarcitorio del  
danno, ma che andasse prioritariamente di-  
sposto, ove possibile, il ripristino dello stato  
antecedente, ovvero interventi mirati alla re-  
stituzione o compensazione di quanto inde-  
bitamente sottratto o negato (si pensi, ad

esempio, ai giorni di frequentazione). La disposizione precisa che il consenso deve essere provato per iscritto. È il caso di sottolineare che tale prova scritta non coincide con la scrittura privata, essendo integrata da qualunque documento di testo che si possa ragionevolmente attribuire ad un autore.

Varrà, dunque, anche un consenso espresso tramite servizi di messaggistica digitale, laddove l'attribuibilità appaia ragionevole.

Infine l'articolo 17, sempre al fine di migliorare la protezione contro gli abusi familiari, legittima all'azione anche il pubblico ministero.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: «il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di entrambi se l'affidamento è condiviso».

### Art. 2.

1. All'articolo 316, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* è premesso il seguente:

«La responsabilità genitoriale si determina in funzione dell'interesse dei figli ad un armonico e completo sviluppo della personalità»;

*b)* le parole: «I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo diverso accordo, i minori figli di genitori conviventi si presume che risiedano abitualmente presso la medesima residenza dei genitori».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 316-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 316-*ter.* - (*Mantenimento al momento del parto*). - Se i genitori non sono coniugati, e salvi gli eventuali obblighi determinati dalla convivenza, il padre, oltre a fornire assistenza morale in relazione al parto, è obbligato a condividere con la ma-

dre ogni relativa spesa non coperta dal Servizio sanitario nazionale, in misura proporzionale alle risorse economiche di ciascuno, e a provvedere al mantenimento di lei per un periodo di cinque mesi ove non provvista di sufficienti risorse economiche. Tali contributi spettano alla madre anche nel caso di un parto in cui il nascituro muore».

#### Art. 4.

1. All'articolo 317-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli ascendenti ed i parenti sino al terzo grado hanno diritto di mantenere con i nipoti minorenni rapporti adeguati al grado di parentela»;

b) al secondo comma, le parole: «L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può» sono sostituite dalle seguenti: «I parenti di cui al primo comma ai quali è impedito l'esercizio di tale diritto possono».

#### Art. 5.

1. L'articolo 336-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336-*bis*. - (*Ascolto del minore*). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici, nonché di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Nel caso in cui i minori da ascoltare abbiano meno di dodici anni, il giudice nomina un consulente tecnico di sua fiducia al fine di verificarne la capacità di discernimento, salvo che, per la giovanissima età, tale capacità possa essere del tutto esclusa.

Il giudice dispone con ordinanza, senza accordo con le parti, le tematiche oggetto dell'audizione, la quale avviene in ambiente protetto, adottando tutte le cautele necessarie a garantire serenità e benessere al minore.

All'audizione è presente solo il giudice, il quale può disporre la presenza di un consulente tecnico se lo ritiene necessario. Se il minore ha meno di otto anni il consulente tecnico è presente in ogni caso. L'audizione è videoregistrata per mezzo di strumenti di ripresa occultati al minore. Se i minori sono più di uno il giudice valuta se sentirli separatamente.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Terminata l'audizione, il giudice provvede nell'immediatezza a redigere il verbale per descrivere il comportamento del minore, lo stato emotivo, il contenuto delle dichiarazioni, nonché ogni altra annotazione utile per il procedimento. Del verbale è data lettura ai difensori delle parti e al difensore del minore, se nominato dal giudice. Ai difensori è altresì consegnata copia della videoregistrazione».

#### Art. 6.

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il diritto dei minori all'affidamento condiviso o esclusivo è determinato in funzione del loro interesse concreto, tenuto conto di tutte le circostanze, al fine di assicurare la migliore qualità della vita e dello sviluppo della personalità, sia come singolo sia come soggetto inserito in una collettività»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il diritto all'affidamento condiviso ha ad oggetto la pretesa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei

genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con bilanciata frequentazione e paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale o di intollerabile onerosità, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale sino al terzo grado, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice competente, con procedimento al di fuori del processo di separazione, di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi. In ogni situazione di conflitto di interessi il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio, a mezzo di un legale nominato d'ufficio tra quelli facenti parte dell'elenco del gratuito patrocinio»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per attuare il diritto di cui al primo comma, il giudice che disciplina le regole dell'affidamento della prole dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 337-*quater*. Il giudice determina il contenuto e le modalità del diritto del minore all'affidamento condiviso tenendo prevalentemente conto: delle informazioni acquisite durante l'ascolto del minore; del tenore dei rapporti tra i genitori; dell'età dei figli; del livello di stabilità e radicamento rispetto al territorio da parte del minore; dell'organizzazione di vita del minore e di ciascun genitore; della distanza tra le abitazioni dei genitori; del grado di capacità e idoneità nella cura genitoriale; della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro e delle eventuali responsabilità rispetto alla separazione nonché di eventuali condotte non collaborative anche in fase processuale. In egual modo stabilisce il luogo di residenza anagrafica dei figli e fissa il domicilio presso entrambi i genitori. Nel caso in cui il giudice stabilisca che il minore risieda abitualmente presso uno dei genitori, dispone le opportune misure per bilanciare i tempi di

permanenza presso l'altro. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, ai sensi del terzo comma. Prende atto, se non contrari all'interesse e ai diritti dei figli di cui al primo comma, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale»;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-*quater*. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di essi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alla gestione della vita quotidiana, salva diversa decisione del giudice, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento»;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura propor-

zionale al proprio reddito. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Il costo del mantenimento dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Qualora un genitore venga meno al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore.

In caso di affidamento condiviso la corresponsione degli assegni familiari viene ripartita in misura proporzionale al tempo di affidamento nonché al reddito di ognuno dei genitori, salva ogni altra valutazione nel rispetto dei principi di proporzionalità.

Se un genitore è obbligato al mantenimento di due o più figli provenienti da diversi nuclei familiari, il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non creare eccessive disparità di trattamento, pur tenuto in conto il diverso precedente tenore di vita»;

f) al quinto comma, le parole: «L'assegno è automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale assegno perequativo è automaticamente».



## Art. 7.

1. All'articolo 337-*quater* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento familiare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere, la violenza esercitata in presenza dei figli, o da questi percepita, comportano l'esclusione dall'affidamento. Il giudice valuta gli opportuni provvedimenti per il recupero, anche progressivo, del ruolo del genitore escluso, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell'articolo 337-*ter*»;

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

## Art. 8.

1. All'articolo 6 della legge 1° dicembre del 1970 n. 898, il comma 7 è abrogato.

## Art. 9.

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice può attribuire ad uno dei coniugi il diritto di godimento sulla casa familiare se necessario per la miglior tutela degli interessi del minore»;

*b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove il genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un'adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui,

il giudice può stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell'altro genitore»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici».

#### Art. 10.

1. All'articolo 337-*septies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne se non indipendente economicamente, fermi gli obblighi di cui all'articolo 315-*bis*. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora indipendente economicamente, può essere chiesta l'applicazione dell'articolo 337-*ter*, per la parte compatibile, da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

#### Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 337-*octies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove ca-

pace di discernimento» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di individuare quali siano gli interessi del minore in ordine all'organizzazione della sua vita secondo comprovate ed oggettive ragioni. L'ascolto è escluso solo nei casi in cui è contrario all'interesse del minore in ragione del suo grado di maturità e consapevolezza o delle sue condizioni psico-fisiche»;

b) le parole: «il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo» sono soppresse;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei procedimenti di cui all'ultimo periodo del primo comma il giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità e sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi degli esperti di cui al 706-bis del codice di procedura civile, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

#### Art. 12.

1. All'articolo 342-ter del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se il pregiudizio è arrecato al minore da uno o entrambi i genitori, il giudice può inoltre pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche in assenza di contraddittorio nei casi di particolare urgenza o gravità».

#### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 706-bis. - (Mediazione familiare) -  
1. Le parti nel giudizio di separazione giu-

diziale prima dell'udienza presidenziale, si rivolgono ad un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista, per verificare eventuali ipotesi di composizione del conflitto. Il primo incontro è in ogni caso gratuito.

2. Durante l'udienza presidenziale, laddove i coniugi non abbiano provveduto a rivolgersi ad un organismo di mediazione, il presidente, fornite informazioni circa la funzione e le opportunità di tale incontro, invita le parti ad assumere le necessarie iniziative, e nel caso in cui l'invito sia accolto rinvia l'udienza ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione. Laddove uno o entrambi i coniugi rifiutino di adire la mediazione, il presidente acquisisce e valuta le ragioni del rifiuto.

3. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Art. 706-ter. - (*Soggetti abilitati all'esercizio della professione di mediatore familiare*). - Possono esercitare la professione di

mediatore familiare le persone in possesso della laurea, anche triennale, in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, e che siano in servizio presso un organismo pubblico di mediazione o soci di una associazione che: abbia per scopo esclusivo quello di riunire i professionisti che si occupano di mediazione familiare; per associarsi preveda delle prove d'esame adeguate a valutare il possesso dei requisiti di cui alla norma nazionale UNI 11644; per statuto o regolamento stabilisca che le commissioni d'esame siano formate in modo da garantire neutralità ed imparzialità; sia iscritta all'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Art. 14.

1. Il quarto comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, nel termine e nelle forme di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile».

Art. 15.

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Avverso i provvedimenti emessi dal giudice istruttore nell'interesse della prole e dei genitori è ammissibile il reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile».

Art. 16.

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, l'alinea è sostituito dal seguente:

«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice emette prioritariamente provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, conduca i figli in altra dimora senza il consenso dell'altro genitore, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Costituisce prova del consenso qualsiasi scritto o documento, anche di natura elettronica su supporto informatico o figurativo, salva l'applicazione dell'articolo 2724 del codice civile. Il giudice, inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:».

Art. 17.

1. All'articolo 736-*bis* del codice di procedura civile dopo le parole: «anche dalla parte personalmente,» sono inserite le seguenti: «o dal pubblico ministero,».



€ 2,00